

Codice DB1418

D.D. 31 gennaio 2012, n. 184

**Legge regionale 10.02.2009, n. 4. Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20.09.2011. Richiedente: Comune di Barbania (TO); Progetto: Interventi selvicolturali. Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale 8/R/2011.**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

di autorizzare, ai sensi dell'art. 14 della Legge regionale 10.02.2009, n. 4 ed ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011, il Richiedente Comune di Barbania all'esecuzione degli interventi selvicolturali come descritti nel progetto di intervento allegato all'istanza, ricadenti sui terreni censiti al N.C.T come Comune di Barbania foglio 7 mappale 80, foglio 2 mappale 256, foglio 4 mappali 511 e 512, foglio 3 mappale 211, foglio 21 mappale 330, foglio 19 mappale 244 e 170.

L'autorizzazione deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. nell'esecuzione degli interventi ci si dovrà attenere a quanto previsto nel progetto pluriennale di taglio a firma del dott. for. Antonio Bagnato, in particolare dovrà essere rispettato il cronoprogramma previsto nel medesimo;
2. l'abbattimento, l'allestimento, la concentrazione e l'esbosco dovranno avvenire tenendosi in modo rigoroso a quanto previsto all'art. 32 del Regolamento Forestale D.P.G.R. 8/R/2011;
3. nella porzione a governo ceduo si richiama l'osservanza dell'art. 25 del Regolamento Forestale D.P.G.R. 8/R/2011;
4. nella realizzazione della via di esbosco temporanea prevista in progetto e nel relativo utilizzo ci si dovrà attenere scrupolosamente a quanto previsto agli artt. 48 e 52 del Regolamento Forestale D.P.G.R. 8/R/2011;
5. al termine dei lavori di ciascun lotto il cantiere forestale dovrà essere chiuso attenendosi in modo rigoroso a quanto previsto all'art. 34 del Regolamento Forestale D.P.G.R. 8/R/2011.

Ai sensi dell'art. 6, comma 4 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R/2011, la validità della l'autorizzazione è estesa ad anni 5 (cinque) a partire dalla data della presente Determinazione, poiché in progetto è esplicitamente prevista una programmazione pluriennale degli interventi.

Ai sensi dell'art. 6, comma 5 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R/2011, per ogni singolo lotto di intervento, entro sessanta giorni dalla conclusione dei lavori, dovrà essere trasmessa alla struttura regionale competente la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria.

La presente autorizzazione è relativa unicamente agli interventi selvicolturali di cui trattasi e pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

La presente autorizzazione non esonera dall'obbligo di dotarsi di ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria in applicazione della normativa vigente.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

La presente determinazione sarà pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente  
Franco Licini